



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

REGOLAMENTO IN MATERIA DI REPERIBILITA'

(Approvato con Decreto Presidenziale n. del)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento individua gli ambiti di applicazione del presente istituto e disciplina le modalità, organizzative ed operative, per la sua corretta ed efficace applicazione.

Il servizio è istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili in relazione agli specifici compiti funzionali del personale; resta esclusa dal servizio ogni attività cui l'Ente possa far fronte con il ricorso alla ordinaria programmazione dei servizi.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità è attivo al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti funzionalmente interessati. Fermo restando che l'attività ordinaria dell'Ente si svolge nell'ambito degli orari di servizio vigenti come da contrattazione decentrata di secondo livello, il servizio di reperibilità sarà attivo, nei giorni da lunedì a giovedì dalle ore 16,45 alle ore 08,15 del giorno seguente, dalle 14,15 del venerdì fino alle ore 08,15 del lunedì successivo, giorni festivi compresi.

I turni così come predisposti saranno inviati a tutte le Autorità ed Uffici competenti con l'indicazione dei numeri telefonici di servizio del personale in reperibilità.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E TURNI

Il servizio è svolto per 365 giorni all'anno al di fuori del normale orario di servizio.

I dipendenti coinvolti nel servizio di pronta reperibilità sono preventivamente individuati con atto del Segretario Generale.

Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, a personale dipendente che dia la propria disponibilità, privilegiando il criterio della partecipazione volontaria.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con tale personale, il Segretario Generale provvede alla copertura dei turni scoperti mediante il personale idoneo, sulla base delle figure professionali richieste.

La definizione dei turni di reperibilità tiene conto non solo del principio di rotazione tra i dipendenti interessati ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con particolare riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali. Il dipendente non può essere collocato in

reperibilità per oltre sette giorni consecutivi comprensivi del sabato e della domenica e, pertanto lo stesso dipendente può assicurare turni di reperibilità a settimane alterne.

Il dipendente, individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, ha l'obbligo di porsi in condizione di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere, entro venti minuti dalla chiamata, ad attivare il servizio o a raggiungere entro quaranta minuti il posto di lavoro ovvero il diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento. Il dipendente, a tal fine, tiene acceso il telefono di servizio in dotazione dall'inizio alla fine del turno di reperibilità.

Il dipendente addetto al turno di reperibilità deve segnalare al Segretario Generale, con la massima tempestività e possibilmente durante l'orario di ufficio, eventuali impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, debitamente motivati, in modo da consentirne l'eventuale sostituzione. Con cadenza periodica saranno programmati incontri tecnici per verificare ed analizzare le procedure di intervento allo scopo di confermare ed eventualmente rimodulare segmenti operativi in vista di una maggiore efficienza ed efficacia.

ART. 4 CASI DI ESCLUSIONE ED ESONERO

Sono esclusi dal servizio di reperibilità:

- i dipendenti che non possono garantire l'attivazione del servizio entro venti minuti dalla chiamata e/o che non possono raggiungere il posto di lavoro entro quaranta minuti dalla chiamata;
- i dipendenti legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro prevista dalla legge o dal CCNL (es: malattia, congedo di maternità, aspettativa...);
- i dipendenti in ferie;
- i dipendenti cui sia stata riconosciuta specifica limitazione lavorativa dal medico competente dell'Ente.

Sono esonerati dal servizio di reperibilità, su richiesta dell'interessato:

- i dipendenti genitori di figli minorenni disabili che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della L. n. 104/92;
- le lavoratrici nei casi di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 151/2001 e le lavoratrici madri e i lavoratori padri nei casi di cui al medesimo art. 53, comma 2;
- i dipendenti, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi ovvero per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO E RIPOSO COMPENSATIVO

Al personale in reperibilità deve essere corrisposta l'indennità prevista nella contrattazione decentrata di secondo livello dell'Ente, ovvero una indennità pari a tre ore di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva reperibilità e pari a sei ore di lavoro straordinario per le giornate festive compresa la domenica, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa. La predetta indennità, in caso di effettiva chiamata in servizio, non sarà corrisposta nel solo caso in cui la remunerazione delle ore di lavoro straordinario prestato superi le tre ore e/o le sei ore di indennità prevista dalla disciplina contrattuale che, destinata a remunerare esclusivamente la disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo al di fuori dell'orario di lavoro, resta assorbita.

Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (es.: malattia, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta proporzionalmente alle ore di effettivo servizio svolto.

In caso di effettivo intervento, dopo la chiamata, durante il turno di reperibilità, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario con le norme del vigente CCNL di categoria.

Su richiesta del dipendente, la prestazione di ore lavorative nel turno di reperibilità può essere convertita in ore di riposo compensativo senza erogazione della stessa indennità di reperibilità.

ART. 6 - LIMITI APPLICATIVI

Non possono essere messi in reperibilità i dipendenti in malattia, in infortunio, in ferie e in permesso AVIS nonché in tutti i casi di permesso per l'intera giornata.

Il dipendente che chieda di usufruire di permesso ad ore può essere messo in reperibilità, a meno che esprima volontà contraria.

ART. 7 – DECORRENZA E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Presidenziale di approvazione e contestuale istituzione del servizio di reperibilità, nonché dalla conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata